



**LEGA NAVALE VIAREGGIO**

**LEGA NAVALE ITALIANA  
SEZIONE DI VIAREGGIO**

**REGOLAMENTO DELLA BASE NAUTICA**

**Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 26 Marzo 2023**



## Sommario

<b>Premessa</b> .....	<b>4</b>
<b>Capo I – Norme che regolano la frequenza alla base nautica</b> .....	<b>5</b>
1. Qualifica di Socio e quota associativa.....	5
2. Locali spogliatoio con docce e wc.....	5
3. Defribillatore .....	5
4. Spazi comuni in aree coperte e scoperte .....	6
5. Segreteria .....	6
6. Disciplina dei rapporti con il personale dipendente.....	6
<b>Capo II - Principi generali</b> .....	<b>7</b>
7. Pubblicità e trasparenza .....	7
8. Posti provvisori .....	8
9. Assegnazioni riservate ai disabili .....	8
10. Quota sociale per il posto barca .....	9
<b>Capo III - Requisiti e condizioni per l'assegnazione dei posti barca</b> .....	<b>10</b>
11. Titolarità dell'assegnazione .....	10
12. Divieto di cumulo nelle assegnazioni.....	10
13. Regime proprietario dell'unità da diporto .....	10
14. Condizioni per l'assegnazione e il mantenimento.....	10
15. Esonero responsabilità della LNI e della S.P. per danni e furti totali o parziali.....	11
16. Inalienabilità del posto barca .....	11
17. Trasmissibilità dell'assegnazione agli eredi .....	12
18. Intrasmissibilità dell'assegnazione a soci comproprietari .....	12
19. Effetti dei provvedimenti disciplinari.....	12
<b>Capo IV- Graduatoria di merito</b> .....	<b>13</b>
20. Graduatoria di merito .....	13
21. Presentazione della domanda .....	13
22. Entrata in vigore della graduatoria. Reclami e ricorsi.....	14
23. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria .....	14
24. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato.....	14
25. Unità in comproprietà. Divieto di cumulo dei punteggi .....	14
<b>Capo V - Decadenza dall'assegnazione del posto barca</b> .....	<b>15</b>
26. Cause di decadenza .....	15
27. Esclusione dalla graduatoria di merito .....	15
28. Revoca definitiva .....	16
<b>Capo VI - Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche</b> .....	<b>17</b>
29. Disciplina residuale.....	18
30. Approvazione dell'assemblea dei soci.....	18
31. Controllo della Presidenza Nazionale .....	18
<b>Capo VII - Disposizioni finali. Prima applicazione</b> .....	<b>19</b>
32. Entrata in vigore. Prima applicazione .....	19
33. Esenzioni.....	19



<b>Norme Specifiche Della Base Nautica LNI Sez. Di Viareggio.....</b>	<b>20</b>
Premessa .....	20
A . Norme generali.....	20
B .Norme per l'inserimento nella lista di attesa .....	20
C .Norme per l'assegnazione dei posti barca.....	21
D. Norme per la revoca dell'assegnazione del posto barca .....	21
E .Norme di comportamento per l'uso della base nautica .....	22
<b>Regolamento Ormezzi Temporanei Base Nautica Lni Sez. Di Viareggio .....</b>	<b>23</b>
A. Norme generali.....	23
B. Norme assegnazione .....	23
<b>All.1 - Tabella LNI VG per la determinazione del punteggio di merito.....</b>	<b>24</b>
Tabella Sezione 1A .....	24
Tabella Sezione 1B .....	24
Tabella Sezione 1C .....	24
Tabella Sezione 1D .....	24
Dettaglio meriti sociali sezione 1C anno 2020 .....	25
Note esplicative meriti sociali .....	26
Tabella riepilogativa complessiva meriti sociali attività programmate dalla Sezione.....	27
Richiesta di assegnazione di posto barca fac simile di istanza.....	28
Richiesta Punteggio per Attività Sociale Svolta.....	31



## Premessa

Il presente regolamento disciplina l'erogazione dei servizi della base nautica della Sezione di VIAREGGIO.

I servizi ad accesso limitato dalla disponibilità, sono resi ai Soci in base ad una Graduatoria di Merito (G.M) basata sull'attribuzione di una priorità nelle assegnazioni ai Soci stessi che maggiormente prestano la loro opera e la loro imbarcazione alle attività che Lega Navale Italiana Sezione di VIAREGGIO ha fra i propri compiti statutari. Altri servizi sono resi ai Soci in modo libero o su semplice richiesta/prenotazione con il solo limite dettato dalla capacità operativa delle attrezzature che debbono operare nei limiti di sicurezza imposti dal fabbricante.

Per i servizi di stazionamento in acqua e a terra ad accesso limitato questo regolamento recepisce ed integra in base alle specificità della base nautica di VIAREGGIO le norme dettate dal REGOLAMENTO DELLE SEDI NAUTICHE DELLE STRUTTURE PERIFERICHE (Regolamento Nazionale per la gestione delle sedi nautiche delle Strutture Periferiche - Edizione del 11.02.2018) per l'attribuzione del punteggio di merito alla cui premessa si rimanda riguardo ai principi fondamentali ed ai campi di applicazione del regolamento stesso.



## Capo I – Norme che regolano la frequenza alla base nautica

### 1. Qualifica di Socio e quota associativa.

Sono ammessi a frequentare la Base Nautica:

- **I Soci ordinari** in regola con la quota nazionale e di frequenza dell'anno in corso, ed i loro familiari purché anche questi ultimi siano iscritti alla LNI per l'anno in corso;
- **I Soci frequentatori**, cioè iscritti presso altre sedi e accolti presso la nostra Sezione previo pagamento della quota di frequenza;
- **Gli allievi dei gruppi sportivi.**

Gli allievi si identificano nei giovani di età non superiore agli anni 18, già iscritti quali Soci, che frequentano un Gruppo Sportivo interno alla LNI e che seguono effettivamente i corsi di istruzione o di allenamento per addestrarsi in determinate attività sportive.

- **Pagamento quota associativa**

Il pagamento della quota annuale di Socio e per i servizi a pagamento è anticipata.

Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato nei modi e termini stabiliti dalla Presidenza Nazionale (P.N.).

I Soci che richiedono l'erogazione dei servizi di cui dispone la sezione debbono effettuare il pagamento all'atto della richiesta del servizio.

L'importo della quota associativa e dei servizi è indicato nella Tabella delle tariffe esposta permanentemente all'Albo della Sede.

L'accesso alla base nautica è consentito a tutti i Soci, con registrazione delle immagini.

La base nautica mette a disposizione dei soci le seguenti attrezzature e servizi.

#### **Attrezzature fisse e mobili:**

- Gommoni per attività di assistenza alla scuola vela ed alle regate
- Carrello per movimentazioni invasi nelle operazioni di alaggio e varo
- [REDACTED]
- Defibrillatore

#### **Servizi:**

- Segreteria
- Sala lettura ed incontro
- Sala conferenze e scuola

Le attrezzature ad accesso limitato dalla disponibilità sono usufruibili dai soli soci che ne risultano assegnatari in base ad una graduatoria di merito (G.M.). Le norme che regolano l'attribuzione del punteggio di merito e conseguentemente la redazione della G.M. sono dettate in questo regolamento.

### 2.



### 3. Defibrillatore.

La Base Nautica è dotata di defibrillatore. Alcuni fra i Soci hanno frequentato il corso di Formazione BLS-D per l'autorizzazione all'utilizzo del *Defibrillatore* Semiautomatico Esterno (DAE) in ambiente extraospedaliero.



#### **4. Spazi comuni in aree coperte e scoperte.**

La base nautica è dotata di sala lettura ed incontro posta al piano primo a disposizione di Soci.

Negli orari di apertura dei servizi di segreteria la porta di accesso è aperta con apertura a spinta, negli orari di chiusura dei servizi di segreteria la porta può essere aperta esclusivamente mediante chiave consegnata ai soci che ne hanno fatto richiesta previa registrazione dell'accesso sull'apposito registro.

#### **5. Segreteria.**

La Segreteria è aperta negli orari indicati nella bacheca della base nautica.

#### **6. Disciplina dei rapporti con il personale dipendente.**

La lega Navale Italiana Sezione di Viareggio ha personale dipendente per le funzioni di segreteria.

I rapporti nei confronti del personale dipendente e delle ditte esterne devono essere gestiti esclusivamente per il tramite della Presidenza di questa sezione, pertanto i Soci sono invitati a riportare direttamente al Presidente, o in sua assenza al Vicepresidente o in subordine ai membri del CD, ogni rilievo o suggerimento ritengano opportuno fare, in merito all'operato degli stessi.



## Capo II - Principi generali che regolano l'assegnazione dei posti barca

### 7. Pubblicità e Trasparenza.

La struttura periferica dispone di sede sociale e nautica di proprietà delle Lega Navale Italiana posta in VIAREGGIO - PIAZZA PALOMBARI DELL'ARTIGLIO n° 1 con sistemazioni di posti barca in acqua riservati ai Soci, oltre a servizi amministrativi.

La gestione dei posti barca è effettuata su acque in concessione demaniale e aree di proprietà di cui è titolare la Sezione di Viareggio (di seguito denominata Struttura Periferica o in forma abbreviata "S.P."), in qualità di "struttura periferica" ai sensi dell'art. 21 dello Statuto della Lega Navale Italiana.

Il numero di posti di barca in mare disponibili è limitato in relazione a:

- dimensioni e caratteristiche dell'area in acqua in concessione e della profondità dei fondali

come di seguito indicati:

- a) Q.tà 3 POSTI BARCA IN ACQUA riservati imbarcazioni a motore e vela di stazza con pescaggio non superiore a mt. 1,80 e di lunghezza inferiore a mt.9,00.**
- b) Q.tà 6 POSTI BARCA IN ACQUA riservati imbarcazioni a motore e vela con pescaggio non superiore a mt. 2,00 e di lunghezza da mt.9,00 a mt.10,00.**
- c) Q.tà 6 POSTI BARCA IN ACQUA riservati imbarcazioni a motore e vela, pescaggio non superiore a mt. 2,40 di lunghezza da mt.10,00 a mt.12,00.**
- d) Q.tà 3 POSTI BARCA IN ACQUA riservati imbarcazioni a motore e vela, pescaggio non superiore a mt. 2.70 di lunghezza da mt.12,00 a mt.13,00.**
- e) Q.ta 1 POSTI BARCA IN ACQUA riservati imbarcazioni a motore e a vela ,pescaggio non superiore a mt 2.40 di lunghezza da metri 8.00 a 10.00 ,destinate ad attività istituzionali ( barca scuola o barche assistenza)**

Che possono essere assegnati in uso temporaneo esclusivo ai Soci, per la durata massima di 1 anno, a seguito di quanto previsto al Capo III del presente Regolamento .

Ciascun anno il CD sulla base dei posti disponibili e delle assegnazioni effettuate determina eventuali posti riservati agli ormeggi provvisori .

Fanno inoltre parte della dotazione della struttura periferica, collocati al di fuori della graduatoria di merito, i locali accessori:

- "uffici" riservato alle attività amministrative
- "attività ricreative" di incontro e ristoro dei Soci con i relativi servizi igienici.

Il numero dei posti barca di cui in elenco ai punti a), b), c), d), è stabilito con provvedimento reso noto mediante affissione all'Albo della Sezione, ed è soggetto all'approvazione dell'assemblea dei soci, convocata ai sensi dell'art. 24 del Regolamento allo Statuto, con la maggioranza qualificata dei 3/5 dei votanti.

E' facoltà della S.P. di confermare con provvedimento motivato del C.D. la volontà espressa dall'Assemblea dei Soci, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, senza convocare una nuova assemblea per tali fini, quando, negli anni successivi, NON vi siano rilevanti modifiche alle strutture sociali, ovvero ai posti barca disponibili, tali da determinare significative variazioni nell'assegnazione dei posti barca e/o delle pertinenze assegnate ai Soci.



## 8. Posti Provisori.

Con determinazione del C.D. di sezione, nella deliberazione annuale dei posti barca a disposizione dei soci, è prevista la facoltà di utilizzare uno o più posti, in acqua, per ragioni di ospitalità. In tal caso, i relativi posti sono collocati al di fuori della graduatoria di merito.

Le norme di cui al comma precedente devono prevedere che le ragioni di ospitalità, comunque legate a fini istituzionali, debbano rivestire carattere temporaneo ed essere avulse da qualsiasi finalità commerciale.

Le unità da diporto di passaggio, munite di tessera d'iscrizione al Registro del naviglio della LNI, in corso di validità, purché battenti bandiera di Stato appartenente alla Unione Europea, hanno diritto ad essere ospitate gratuitamente per i primi tre giorni di sosta, salvo un eventuale contributo forfettario stabilito per la copertura dei meri costi fissi quali a titolo di esempio non esaustivo acqua, energia elettrica, guardiania, segreteria, uso e pulizia locali docce, raccolta rifiuti, ecc.

In caso di sosta superiore ai 3 (tre) giorni, potrà essere richiesto un contributo associativo per il posto barca giornaliero.

## 9. Assegnazioni riservate ai disabili.

Nel rispetto delle finalità statutarie della Lega Navale Italiana, ed in funzione della disponibilità dei posti barca, la struttura periferica riserva i posti ai soci disabili nella misura stabilita dall'art. 49 nonies, comma 3°, del Codice della Nautica da diporto e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini dell'assegnazione di tali eventuali posti riservati, il C.D. di sezione applicherà una procedura privilegiata di assegnazione, fuori graduatoria di merito, per soddisfare richieste da parte di soci disabili.

Al fine di garantire l'effettivo godimento dei suddetti posti riservati, la struttura periferica conferma la propria determinazione di rimuovere le barriere architettoniche dalla propria base nautica compatibilmente con le proprie capacità finanziarie.

I richiedenti devono presentare domanda corredata da apposito certificato rilasciato dalla competente Autorità Sanitaria, ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, comma 3.

In ogni caso la titolarità del posto barca privilegiato è riconosciuto solo ed esclusivamente alla persona diversamente abile.

E' fatto divieto assoluto l'utilizzo dell'imbarcazione da parte di familiari e/o accompagnatori senza la presenza a bordo del titolare dell'assegnazione privilegiata, se non espressamente autorizzato dal presidente di sezione o suo delegato per comprovate e documentate esigenze (es. manutenzione natante).

E' parimenti proibito il subentro personale nell'assegnazione privilegiata del posto barca da parte di terzi (familiari non).

Qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità dei posti riservati, sarà data priorità ai soci con disabilità motoria, ed in caso di parità di punteggio tra i suddetti soci, saranno utilizzati i parametri previsti dalla graduatoria di merito.

Per esigenze di promozione sociale oppure di ospitalità saltuaria, la S.P. ha facoltà di concedere ad eventuali ospiti disabili, in eccezionale deroga alla norma regolamentare sull'uso delle strutture della sede nautica riservato esclusivamente ai soci, l'uso temporaneo delle proprie attrezzature per agevolare l'imbarco e lo sbarco degli stessi che ne facciano richiesta, previa sottoscrizione da parte degli stessi ospiti disabili di idonea ed integrale liberatoria di responsabilità in favore della Lega Navale Italiana, del C.D. di sezione e degli operatori presenti alle manovre.





## 10. Quota sociale per il posto barca.

La quota sociale da corrispondere per l'assegnazione del posto barca è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo della struttura periferica, tenendo conto che in conformità all'Art. 6, n. 4 del Regolamento allo Statuto, le S.P. possono applicare al Socio, una quota una tantum di entrata a fondo perduto, alla prima assegnazione, in relazione ai servizi resi e per l'allestimento del posto barca assegnato.



## Capo III - Requisiti e condizioni per l'assegnazione dei posti barca

### 11. Titolarietà dell'assegnazione.

Il posto barca è assegnato al socio ordinario e non all'imbarcazione o al natante di proprietà. L'assegnazione del posto barca è personale e non può essere oggetto di vendita o cessione ad altro titolo per nessun motivo. L'unità ivi ormeggiata può essere usata anche da familiari in linea diretta o collaterale iscritti alla L.N.I.

### 12. Divieto di cumulo nelle assegnazioni.

Ciascun socio ordinario può essere assegnatario di un solo posto barca.

### 13. Regime proprietario dell'unità da diporto.

E' tassativamente vietata l'assegnazione di posti barca a non soci o a soci che abbiano in comproprietà unità da diporto con non soci. L'assegnazione altresì è vietata ai soci che siano titolari, nei confronti dell'unità, di diritti diversi da quello di proprietà, come quelli di usufrutto, di uso, di comodato, di locazione, di affitto, con le sole eccezioni del leasing nautico e del comodato d'uso stipulato con un ente istituzionale (Regioni, Province, Comuni, Autorità Portuali, A.S.L., ecc.) entrambe adeguatamente documentate.

La proprietà dell'unità da diporto è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) qualora l'unità non sia soggetta ad immatricolazione, il socio deve allegare alla domanda di assegnazione di posto barca un documento o una dichiarazione da cui risulti il titolo in base al quale l'unità è detenuta o posseduta.
- b) in caso di comproprietà dell'unità devono essere riportati i nominativi di tutti i soci comproprietari, e deve essere indicato tra questi il nominativo del socio che assumerà la titolarità dell'assegnazione del posto barca.
- c) in caso di due soli soci comproprietari, l'assegnazione può essere compiuta nei confronti del socio di maggioranza. Ove i soci comproprietari, siano più di due, l'assegnazione può essere effettuata nei confronti del socio con quota maggioritaria o paritaria.

I requisiti concernenti la proprietà dell'unità devono risultare da:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta da tutti i soci comproprietari
- dal contratto di acquisto, da depositare in originale ovvero in copia autentica.

L'assegnazione di un posto barca, nel caso di soci coniugi in regime di comunione, ovvero nel caso in cui uno solo di essi sia intestatario dell'unità da diporto, può essere richiesta dal coniuge che ha maggiore punteggio anche se l'altro non ha maturato i due anni di anzianità di cui al successivo art. 8.

### 14. Condizioni per l'assegnazione e il mantenimento.

Per essere assegnatario di un posto barca il socio deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere socio ordinario o assimilato (benemerito, onorario, sostenitore) della struttura periferica da almeno due anni, salvo il caso di eccedenza di posti barca rispetto alle domande;
- b) essere in regola con il tesseramento per l'anno in corso e con il pagamento dell'eventuale quota una tantum di entrata, di cui all'Art. 4 (b);
- c) oltre a disporre dell'unità da diporto secondo quanto stabilito dal precedente articolo 7, il socio deve altresì dichiarare che la sua unità batte bandiera di Stato appartenente alla Unione Europea;
- d) avere iscritto l'unità da diporto nel Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana ed essere in regola con il versamento della relativa quota di iscrizione annuale;



e) aver ottemperato agli obblighi di legge per quanto attiene all'assicurazione obbligatoria dell'unità relativamente alla responsabilità civile;

f) aver presentato nei termini l'istanza di assegnazione del posto barca (vds. allegato al presente regolamento), che deve contenere:

1) dichiarazione di essere a conoscenza ed accettare che la concessione del posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'unità da diporto da parte della sezione e pertanto essa resta in affidamento del proprietario titolare dell'assegnazione.

A tal fine, i Soci assegnatari, prima dell'occupazione del posto o all'atto del rinnovo annuale dell'assicurazione, dovranno consegnare altresì fotocopia della suddetta polizza assicurativa, valida e con validità rinnovata per tutto il periodo dell'assegnazione del posto.

2) clausola, da sottoscrivere, di manleva di ogni responsabilità della S.P. per il furto, anche parziale, del natante/imbarcazione, contenuto nella predetta istanza. Coloro i quali saranno sprovvisti di tale copertura assicurativa e si rifiuteranno di sottoscrivere la predetta manleva di responsabilità, non potranno in nessun caso essere assegnatari di posto barca.

g) assumere l'impegno di utilizzare l'unità da diporto in modo da assecondare l'opera di propaganda della struttura periferica di appartenenza, secondo i principi di cui all'articolo 3 dello Statuto.

h) utilizzare con continuità i Servizi Sociali in assegnazione, salvo cause motivate per iscritto e accettate dal C.D. Il mancato utilizzo del posto barca da parte del socio assegnatario costituisce esclusione dalla G.M. per l'anno in corso e per quello successivo.

i) comunicare i periodi di assenza superiori alle 48 ore, in modo da consentire il proficuo utilizzo dei posti barca da parte della Struttura Periferica;

l) conseguire ogni anno il punteggio minimo stabilito dal regolamento della graduatoria di merito, per concorrere al rinnovo annuale dell'assegnazione, secondo le modalità di calcolo di cui all'art.13 Graduatoria di Merito.

## **15. Esonero responsabilità della LNI e della S.P. per danni e furti totali o parziali.**

I Soci assegnatari, con la sottoscrizione del modulo di assegnazione del posto barca, dichiareranno con clausola duplicemente sottoscritta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ, di essere edotti e consapevoli che la Lega Navale Italiana e i Dirigenti delle strutture periferiche, svolgendo attività gratuita e volontaria non possono essere chiamati a rispondere per danni a persone o cose, pertanto:

a) non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose di appartenenza del Socio indebitamente introdotte o introdottesi illegalmente nell'area della Base Nautica;

b) non rispondono dei danni inclusi quelli derivanti da:

- condizioni meteo sfavorevoli

- da furti totali, parziali e/o atti vandalici

- in caso di mancata stipula o rinnovo di idonea assicurazione per R.C. da parte del Sociodanneggiante.

c) non rispondono in nessun caso dei danni derivanti alle persone e alle cose, sia durante la sosta dell'imbarcazione all'ormeggio o in secco, sia durante le operazioni di alaggio e di varo od altro con mezzi propri che dovranno avvenire a spese, cura e carico del Socio assegnatario.

## **16. Inalienabilità del posto barca.**

1) Il posto barca è assegnato, con durata annuale, rinnovabile, al socio dalla struttura periferica di appartenenza, la quale resta l'esclusiva titolare del rapporto concessorio con l'Amministrazione pubblica. Esso non è cedibile né alienabile con o senza l'unità da diporto che lo occupa. Per l'effetto, è



da considerarsi nulla, ai sensi dell'articolo 1418 c.c., ogni diversa pattuizione in contrasto con le norme del presente regolamento.

2) In caso di autofinanziamento di strutture e/o di posti barca, il C.D. può adottare la soluzione di richiedere ai soci assegnatari l'anticipazione alla sezione di una o più annualità di quote sociali per i posti barca / servizi, con delibera approvata dall'Assemblea dei soci della sezione, nei limiti e nelle forme di cui all'art. 33, comma 5, del Regolamento allo Statuto. Le quote sociali anticipate non configurano alcuna forma di alienazione dei posti, e vanno scalati dai contributi degli anni successivi secondo la tempistica approvata dall'Assemblea dei soci. Tale tempistica non costituisce in alcun modo un "diritto" sulla durata dell'assegnazione, che resta annuale con l'obbligo dei soci di ottemperare alle disposizioni della graduatoria di merito per ottenere il rinnovo. Nell'eventualità di un socio privo dei requisiti per il rinnovo del posto barca, o che intende rinunciare all'assegnazione, la quota residua delle annualità anticipate è resa al socio che si trova nelle condizioni di dover lasciare libero il postobarca.

## **17. Trasmissibilità agli eredi.**

In caso di decesso del socio titolare, l'assegnazione confermata per l'anno corrente, salvo rinuncia degli aventi diritto, in testa agli eredi del "de cuius" entro il secondo grado, purché siano soci della Lega Navale Italiana. Per l'anno successivo al fine del mantenimento dell'assegnazione del posto barca si richiama l'art. 14 del presente regolamento

## **18. Intransmissibilità dell'assegnazione a soci comproprietari.**

In nessun caso l'eventuale società nella comproprietà di una barca può dare luogo alla trasmissione del posto barca da parte del socio assegnatario al comproprietario.

## **19. Effetti dei provvedimenti disciplinari.**

Nel caso in cui al socio siano stati irrogati provvedimenti disciplinari definitivi, che comportino la sospensione dalla frequenza della sede sociale e nautica ovvero dall'esercizio dei diritti di socio, questi avrà accesso alle strutture per il tempo strettamente necessario per curare le attrezzature di pertinenza, ovvero per trasferire altrove l'unità per tutta la durata della sanzione irrogata.



## Capo IV- Graduatoria di merito

### 20. Graduatoria di merito.

Gli organi di governo delle strutture periferiche predispongono annualmente la graduatoria di merito dei soci. La graduatoria di merito costituisce lo strumento esclusivo attraverso cui il socio può ottenere la prima assegnazione, o il successivo mantenimento del posto barca, e il godimento degli eventuali servizi accessori forniti dalla struttura periferica. (A titolo esemplificativo: posti barca in acqua, etc.).

Il CD, nell'ambito della facoltà di adottare modalità di attribuzione del punteggio delle attività svolte dal Socio, che si ritengono più confacenti alle dimensioni, alla struttura, all'organizzazione interna, alle peculiarità delle iniziative che vengono tradizionalmente svolte dalla sezione, a condizione che rispecchino i principi e i valori espressi e che non confliggano in nessun modo con i parametri stabiliti nel Regolamento Nazionale, stabilisce la "TABELLA DEI PUNTEGGI DI MERITO DELLA SEZIONE DI VIAREGGIO".

Sono tassativamente escluse le previsioni di esenzioni alla partecipazione alle attività sociali le assegnazioni privilegiate per soci e/o componenti del C.D., attribuzione di punteggio per manifestazioni non istituzionali.

**La graduatoria di merito definitiva, deve essere pubblicata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.**

L'assegnazione del posto barca è determinata secondo la graduatoria annuale dei soci aventi diritto formata sulla base dei rispettivi punti di merito, attribuiti secondo i parametri di cui alla Tabella allegata al presente regolamento. L'attribuzione dei punti di merito è incompatibile con la corresponsione di compensi, emolumenti o altri vantaggi di natura patrimoniale, comunque denominati, con la sola esclusione dei rimborsi delle spese vive eventualmente sostenute dal socio (precedentemente autorizzate).

L'assegnazione e il mantenimento dell'assegnazione del posto barca per più anni consecutivi è subordinato al conseguimento da parte del socio del punteggio minimo di merito stabilito dal Regolamento interno della Struttura Periferica e in relazione ai posti barca disponibili.

La lista di attesa avrà validità per il solo anno di presentazione della domanda e sarà costituita dai soci non assegnatari di posto barca e andrà utilizzata a scorrimento nei casi previsti dai successivi art. 26, 27 e 28 del presente regolamento. I punti di merito per conseguire l'assegnazione/mantenimento annuale sono consumati al termine del periodo di assegnazione devono essere espunti ogni anno dal computo della graduatoria di merito ad eccezione dei punti di anzianità.

### 21. Presentazione della domanda.

Per essere compreso nella graduatoria di merito annuale il socio deve presentare apposita domanda alla struttura periferica, con pedissequo modello di accreditamento del punteggio conseguito in virtù delle attività svolte dal Socio dal 1 dicembre dell'anno antecedente alla presentazione della domanda al 30 novembre dell'anno successivo . secondo lo schema dei facsimili allegati al presente Regolamento.

**I termini di presentazione della domanda e della documentazione richiesta sono tassativamente fissati nel giorno 30 novembre di ogni anno.**

**Ricevute le domande dei Soci richiedenti, corredate dal modulo di accreditamento del punteggio conseguito, il C.D. della sezione entro il 31 dicembre, provvederà a:**

- a) Svolgere gli opportuni controlli di regolarità delle predette istanze, di verifica delle attività svolte dai soci e di formazione della lista dei risultati finali;



b) Pubblicare la graduatoria provvisoria di assegnazione dei posti barca mediante affissione all'Albo della Sezione. La pubblicazione mediante affissione all'Albo della Sezione ha valore di notifica.

L'elenco con l'effettiva e definitiva assegnazione dei posti barca verrà pubblicato mediante affissione all'Albo della Sezione entro il termine del successivo mese di marzo.

La pubblicazione mediante affissione all'Albo della Sezione ha valore di notifica.

## **22. Entrata in vigore della graduatoria. Reclami e Ricorsi.**

La graduatoria di merito, congelata al 31 dicembre e valida per l'assegnazione/mantenimento nell'anno successivo, in ogni sua componente entra in vigore dalla data di pubblicazione nella bacheca della struttura o nell'Albo sociale, e mantiene validità fino alla pubblicazione della graduatoria di merito dell'anno successivo.

Al fine di consentire la rettifica di errori materiali nella compilazione, o di procedere a correzioni nell'attribuzione dei punteggi, ovvero di sollevare qualunque altro tipo di doglianza avverso la loro posizione in graduatoria, i soci interessati possono proporre reclamo, in forma scritta, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria medesima. Il reclamo, indirizzato all'organo al vertice della struttura periferica, viene da questi deciso entro 15 giorni dalla ricezione.

Avverso la decisione negativa è ammesso ricorso, entro i successivi 15 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione o, per le Delegazioni e le strutture periferiche commissariate, innanzi al Delegato regionale, seguendo, per quanto compatibile, la procedura dettata dalle norme dello Statuto e del Regolamento allo Statuto in materia di contenzioso amministrativo tra gli organi della struttura periferica ed isoci.

Salvo diversa deliberazione dell'organo decidente la proposizione del reclamo, non sospende l'efficacia della graduatoria.

La proposizione di un reclamo o di un ricorso manifestamente infondato, ovvero presentato a meri fini dilatori o emulativi, può esporre il socio a procedimento disciplinare per violazione del combinato disposto degli articoli 5 dello Statuto, e 3 ed 8 del Regolamento allo Statuto.

## **23. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria.**

La pubblicazione della graduatoria annuale di merito conferisce ai soci in essa iscritti una legittima aspettativa di diritto. Essa non può essere derogata o modificata se non per errore di calcolo nell'attribuzione dei punteggi, ovvero per decadenza dichiarata ai sensi del precedente art. 26, comma secondo, del presenteregolamento.

## **24. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato.**

Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, lett. b) e d), dello Statuto, ed allo scopo di consentire a tutti i soci di accedere al beneficio, nel tempo ed in base alle priorità stabilite dal presente regolamento, vietata l'assegnazione di posti barca a tempo indeterminato.

## **25. Unità in comproprietà. Divieto di cumulo dei punteggi.**

I punteggi attribuiti ai soci comproprietari di un'unità da diporto **non sono cumulabili** ai fini della formazione della graduatoria di merito, relativamente all'unità in comproprietà.

Per l'effetto, ai fini dell'assegnazione/mantenimento sono conteggiati i soli punti maturati dal socio che è indicato come assegnatario o aspirante tale.

I punteggi maturati dai singoli soci comproprietari, da computarsi in ogni caso, diventano fruibili da parte di ciascun socio nel caso di scioglimento della comunione ovvero di cessione, a qualsiasi titolo, della quota proprietaria, ma solo per la richiesta di una nuova assegnazione, fermo restando quanto stabilito dall'Art. 12 sull'intrasmissibilità dell'assegnazione a soci comproprietari.





## Capo V - Decadenza dall'assegnazione del posto barca.

### 26. Cause di decadenza.

Costituiscono cause di decadenza dall'assegnazione del posto barca:

- a) la perdita della qualità di socio, per una delle cause previste dall'articolo 6 dello Statuto;
- b) il mancato pagamento della quota associativa annuale, anche per acconti trimestrali, ivi comprese le indennità di mora entro la data di 30gg. Dalla scadenza della rata, della quota d'iscrizione dell'unità da diporto al Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana, della quota sociale per il posto barca e dell'eventuale quota di entrata a fondo perduto contestualmente al rilascio dell'Assegnazione, di cui al precedente articolo 4;
- c) la grave inosservanza rilevata delle norme in materia di sicurezza;
- d) la mancata tenuta in buone condizioni di efficienza e di navigabilità della propria imbarcazione;
- e) la mancata occupazione del posto barca, entro il termine di un anno dall'assegnazione, senza giustificato motivo, motivato per iscritto e accettato dal C.D.;
- f) il mancato utilizzo con continuità del posto barca in assegnazione, minimo sei mesi l'anno, salvo cause motivate per iscritto e accettate dal C.D. Le cause di forza maggiore non potranno essere addotte nel caso delle proprietà delle barche;
- g) il rifiuto ingiustificato di utilizzare la propria unità da diporto per l'espletamento di attività istituzionali, stabilite dagli organi di governo della struttura periferica in applicazione dell'articolo 3, n. 1, dello Statuto;
- h) il mancato conseguimento del punteggio di attività della graduatoria di merito necessario per ottenere il rinnovo annuale dell'assegnazione;
- i) l'utilizzo dell'assegnazione in difformità da quanto stabilito dalla struttura periferica, con particolare riferimento alle dimensioni ed alla allocazione;
- j) il mancato rispetto delle disposizioni, stabilite dal regolamento della struttura periferica, riguardanti qualità e dimensione degli ormeggi delle barche, dei parabordi, delle sospensioni, ecc.;
- k) il mancato indennizzo dei danni causati dall'assegnatario ad altri Soci o alla Sezione;
- l) l'utilizzo dell'unità fruitrice del posto barca assegnato per lo svolgimento di attività commerciale e/o lucrativa di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica.
- m) Il mancato pagamento di qualsiasi onere dovuto entro la scadenza fissata.

La decadenza, ove le giustificazioni del Socio, ovvero l'eventuale causa di forza maggiore addotta, non vengano accolte dalla S.P, dichiarata con provvedimento del Consiglio Direttivo, avverso cui ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione o, per le Delegazioni e le strutture periferiche commissariate, innanzi al Delegato Regionale, seguendo, per quanto compatibile, la procedura dettata dalle norme dello Statuto e del Regolamento allo Statuto in materia di contenzioso amministrativo tra gli organi della struttura periferica ed i soci.

### 27. Esclusione dalla graduatoria di merito.

I soci dichiarati decaduti dall'assegnazione di posto barca, per uno dei motivi di cui alle lettere a), b), c), g), dell'art. 26 sono esclusi oltre che dalla graduatoria di merito per l'anno corrente, anche da quelle relative ai due anni solari successivi a quello in cui è stata dichiarata la decadenza a titolo di sanzione accessoria.



## **28. Revoca definitiva.**

L'eventuale giustificato motivo per causa di forza maggiore all'origine della mancata occupazione del posto barca (art. 26-e, l), o mancato utilizzo con continuità dei Servizi Sociali in concessione (art. 26-f), o mancato conseguimento del punteggio minimo di graduatoria di merito necessario per il mantenimento (art. 26-c) (cause di decadenza dall'assegnazione del posto barca), che deve essere comunicato dal socio per iscritto ed essere accettato con delibera dal C.D., non può essere reiterato oltre il secondo anno consecutivo: dopo tale termine è obbligatoria la revoca dell'assegnazione che diviene così esecutiva e inappellabile.





## Capo VI - Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche.

### 29. Disciplina residuale.

La struttura periferica, titolare di concessioni demaniali per posti barca di unità da diporto disciplinate con questo regolamento interno per l'assegnazione/mantenimento di posti barca ai soci con l'applicazione della graduatoria di merito, mantiene un registro di tutte le unità di proprietà della struttura periferica o dei soci. Il registro deve contenere il nominativo del socio assegnatario unitamente ai dati identificativi e tecnici dell'unità, aggiornato in coerenza con i dati inseriti nella procedura telematica di iscrizione al Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana, e con le etichette annuali stampate dalla procedura telematica, da apporre sulla tessera del naviglio per attestarne la validità.

Il C.D. con il presente regolamento disciplina inoltre:

- a. Le modalità, l'elenco della documentazione richiesta ed i termini di presentazione della domanda per l'inserimento nella graduatoria di merito secondo quanto indicato all'art.15. La domanda deve essere formulata utilizzando il modulo RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI POSTO BARCA allegata al presente regolamento
- b. L'assegnazione di punti valevoli per l'inserimento nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 14, nei limiti stabiliti dalla Tabella allegata al Regolamento nazionale per la gestione delle sedi nautiche delle Strutture Periferiche - Edizione del 11.02.2018, integrato mediante delibera del C.D., approvata dalla Assemblea dei Soci, con il punteggio attribuito in relazione a specifiche attività locali. Il punteggio massimo complessivo attribuibile in relazione a specifiche attività locali dei soci non può essere superiore a 2 punti secondo quanto riportato nella Tabella dei Punteggi di Merito.
- c. Le modalità e le cautele richieste per la rimozione forzata dell'unità da diporto in caso di decadenza dall'assegnazione, ovvero per altra causa determinata da urgenza o necessità, qualora il socio non ottemperi al relativo provvedimento per negligenza o per altro motivo.
- d. La facoltà, per gli organi di governo della struttura periferica, di variare i posti barca nell'ambito della sede nautica, per motivate necessità tecniche, operative o organizzative. L'attribuzione dei posti sarà formalizzata con apposita delibera da emettere entro il termine di inizio delle operazioni di varo per la stagione estiva del 01 Maggio di ciascun anno.
- e. L'obbligo del socio assegnatario di comunicare formalmente alla struttura periferica ogni uscita in mare che si protragga oltre le 24 ore, nonché la prevista durata dell'assenza.
- f. La facoltà per la dirigenza della struttura di utilizzare temporaneamente il posto barca vacante, per esigenze della sede ovvero di ospitalità nei confronti dei soci di passaggio.
- g. Le modalità di utilizzo da parte dei soci delle attrezzature di proprietà della struttura periferica e le disposizioni di dettaglio per l'accesso alla base nautica, l'ormeggio (uso dei parabordi, delle cime d'ormeggio, del sistema antistrappo, di scalette e/o passerelle per l'accesso, etc.), lo smaltimento dei rifiuti, la disciplina dei rapporti con il personale dipendente addetto alla banchina e alle attrezzature, alla segreteria e di pulizia come indicato in calce.
- h. Non è concesso ai Soci il deposito di materiali di alcun genere. Non sono disponibili stipetti, armadi e locali di sgombero per l'accantonamento di materiale dei Soci. Gli oggetti ritrovati saranno incamerati o smaltiti d'ufficio da parte della Lega Navale, con addebito degli oneri al Socio responsabile dell'abbandono.



### 30. Approvazione dell'assemblea dei soci.

Il presente regolamento della sede nautica della struttura periferica è emanato con deliberazione degli organi di governo locale, soggetto all'approvazione dell'assemblea dei soci della struttura periferica, convocata ai sensi dell'art. 24 del Regolamento allo Statuto.

Le maggioranze previste per l'approvazione sono quelle dell'assemblea ordinaria dei soci.

### 31. Controllo della Presidenza Nazionale.

Il presente regolamento è soggetto quale condizione integrativa dell'efficacia, alla ratifica della Presidenza Nazionale. Successivamente all'intervenuta approvazione da parte dell'assemblea dei soci della struttura periferica, il regolamento della sede nautica della S.P. è da considerarsi parte integrante del REGOLAMENTO DELLE SEDI NAUTICHE DELLE STRUTTURE PERIFERICHE (Regolamento nazionale per la gestione delle sedi nautiche delle Strutture Periferiche - Edizione del 11.02.2018), sia pure con efficacia limitata alla struttura periferica di provenienza.

La mancata conformità di questo regolamento o delle singole norme regolamentari alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti Nazionali della L.N.I., ne determina ipso facto la nullità che può essere rilevata:

- d'ufficio dalla Presidenza Nazionale;
- su proposizione dell'organo decidente in sede di ricorso di cui all'art.16;
- su istanza di almeno un decimo dei Soci Ordinari della Struttura Periferica da trasmettersi per il tramite del Presidente della Sezione che dovrà provvedere all'inoltro entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza corredandola del proprio parere.



## Capo VII - Disposizioni finali. Prima applicazione.

### 32. Entrata in vigore. Prima applicazione.

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno dell'approvazione dell'assemblea.

Entro il 31/12/2019 la struttura periferica emanerà i regolamenti locali in attuazione degli artt. 23 e 24 che dovranno essere inviati ai Delegati Regionali per la successiva trasmissione alla Presidenza Nazionale corredati dal proprio parere circa la conformità di cui al precedente art. 25 e dandone informazione alla Sezione. Dell'esito di detta verifica, il Delegato Regionale informa la struttura periferica, mettendo per conoscenza la Presidenza Nazionale, Ufficio Regolamenti.

La graduatoria di merito per l'anno 2020 di cui all'art. 14, dovrà essere formulata in ottemperanza alle norme del presente regolamento e del regolamento di cui all'art. 23.

### 33. Esenzioni.

Nel limite massimo della percentuale del 5% dei posti barca disponibili, superati i quali si provvede con la priorità ai più anziani di età/iscrizione, possono essere esentati dal partecipare alle graduatorie i soci con più di 50 anni di iscrizione alla LNI e/o con più di 75 anni di età, purché non comproprietari della propria imbarcazione con comproprietà stipulata in data successiva a quella di assegnazione del posto barca, salvo quanto disposto dall'art. 20 del presente regolamento. Le domande di esenzione dovranno comunque essere avanzate, anno per anno, all'Organo di governo della struttura.



## NORME SPECIFICHE DELLA BASE NAUTICA LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI VIAREGGIO.

### **Premessa:**

*Per i servizi di stazionamento in acqua, questo regolamento recepisce ed integra in base alle specificità della base nautica di Viareggio le norme dettate dal REGOLAMENTO DELLE SEDI NAUTICHE DELLE STRUTTURE PERIFERICHE (Regolamento nazionale per la gestione delle sedi nautiche delle Strutture Periferiche - Edizione del 11.02.2018) per l'attribuzione del punteggio di merito alla cui premessa si rimanda riguardo ai principi fondamentali ed ai campi di applicazione del regolamento stesso.* Il regolamento della base nautica è composto di norme che tendono, a dare trasparenza alla gestione della lista d'attesa, all'assegnazione di posti barca, a definire il comportamento e ad assicurare la massima partecipazione alle attività socialis da parte dei soci che utilizzano e frequentano la base nautica, sia delle imbarcazioni ivi ospitate o stazionanti, da ritenersi a disposizione della Sezione per la realizzazione delle proprie finalità.

### **A. Norme generali.**

1. Il posto barca è concesso al socio e non alla sua imbarcazione. Un'imbarcazione può essere riferita solamente ad un socio comproprietario.
2. Ogni socio può essere assegnatario di un solo posto barca.
3. Non sono ammesse unità da diporto con superficie maggiore di 52 mq. o pescaggio superiore a 2,7 m. o di larghezza superiore a m. 4.
4. Il posto barca non è cedibile né alienabile.
5. Il socio assegnatario può far utilizzare la propria unità da diporto dai propri familiari, purché anch'essi siano soci della sezione e rispettino il presente regolamento.
6. Il socio solleva la L.N.I. Sezione di Viareggio da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da furti, incendi, rotture dell'ormeggio, mareggiate.
7. La lista di attesa e la lista dei soci assegnatari è aggiornata al 31 dicembre di ogni anno.
8. L'imbarcazione di un socio o armatore moroso sarà allontanata dalla base nautica a cura e spese della Sezione, che si potrà rivalere nei confronti del moroso stesso. Il Socio al momento dell'assegnazione autorizza la Sezione allo spostamento o rimozione forzata della propria imbarcazione dal posto barca assegnato ad altro posto ritenuto idoneo all'interno del porto di Viareggio.

### **B. Norme per l'inserimento nella lista d'attesa.**

Il socio per essere inserito nella lista d'attesa deve:

1. Avere un'anzianità d'iscrizione continuativa alla sezione di almeno gli ultimi due anni già trascorsi.
2. Essere proprietario di almeno otto carati di un'imbarcazione o natante i cui comproprietari siano tutti iscritti alla sezione. La proprietà deve essere attestata dal libretto d'immatricolazione o se natante da atto notorio o autocertificazione autenticata dal Presidente.
3. Essere iscritto al gruppo sportivo della sezione ed aver pagato la relativa quota.
4. Essere in regola con l'iscrizione dell'imbarcazione al registro del Naviglio della L.N.I. .
5. Avere presentato la domanda in segreteria con allegato copia del libretto d'immatricolazione o atto notorio da cui risulti la proprietà e le dimensioni dell'imbarcazione nonché apposito modulo nel quale il socio attesta l'attività svolta ai fini del calcolo annuale del punteggio di cui al punto 11.
6. Impegnarsi, pena l'esclusione dalla lista d'attesa, a comunicare i cambiamenti di proprietà o cambio d'imbarcazione .
7. Aver accettato il regolamento della base nautica, avere fatte proprie le norme generali ed i principi che regolano le attività sociali, didattiche e le finalità sportive e di promozione della Lega Navale Italiana, ed avere pertanto posta a disposizione della Sezione la propria imbarcazione per il conseguimento di tali scopi statutari.
8. Assumere l'impegno di utilizzare l'unità da diporto senza fini di lucro né percepire compensi a qualunque titolo ottenuti tramite essa e di assecondare l'opera di propaganda della sezione mettendo l'unità stessa a disposizione per le Le attività istituzionali.

9. Non essere comproprietario di un'unità già assegnataria di un ormeggio nella Base Nautica della sezione.
- 10.** Non essere già assegnatario di un ormeggio nella Base Nautica della sezione.
11. Aver conseguito nell'anno precedente almeno **30%** dei punti di merito previsti dalla tabella 1C ottenibili dalla partecipazione ad attività sociali o sportive previste nelle tabelle 1A ,1B, 1C.



## **C. Norme per l'assegnazione dei posti barca:**

1. L'assegnazione ha la durata di un anno, dal 1° febbraio al 31 gennaio successivo.
2. Ai soci assegnatari sarà concesso il rinnovo del posto barca se avranno superato il punteggio minimo richiesto pari al **20%** rispetto alla tabella della complessiva attività effettivamente svolta dalla Sezione nell'anno tabella 1C.
3. I posti resi disponibili dai soci, o che non hanno raggiunto il punteggio minimo, saranno assegnati ai soci in lista d'attesa in ordine al punteggio di merito della graduatoria della lista d'attesa.
4. Nel caso di parità di punti, viene data la preferenza nell'ordine: alla anzianità di anni di iscrizione continuativa presso la Sezione, presso la LNI, se permane la parità prevale la anzianità anagrafica
- 5 Il socio potrà formulare osservazioni scritte al Presidente della Sezione entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito ufficiale della graduatoria e dell'assegnazione degli ormeggi, che sarà pubblicata entro il 31 Dicembre.
6. I soci cui non è stata rinnovata l'assegnazione dovranno entro il 31 gennaio lasciare l'ormeggio, non sono ammesse proroghe per nessun motivo.
7. Il socio assegnatario dovrà pagare, anticipatamente e per almeno il trimestre successivo, la quota aggiuntiva, in relazione alle dimensioni dell'unità entro il 1° Febbraio, pena la decadenza dell'assegnazione. Il socio moroso sarà diffidato ad adempiere entro 30 gg. dalla scadenza non rispettata del pagamento dovuto.
8. Nel caso che un socio assegnatario rinunci o decada dall'assegnazione, subentrerà automaticamente il primo socio avente diritto della lista d'attesa sulla base della graduatoria di merito.
9. Nessun rimborso della quota supplementare d'ormeggio è dovuto al socio che rinunci o decada dal posto d'ormeggio.
10. Il cambio d'imbarcazione durante l'assegnazione deve essere approvato dal C.D. per verificare che le nuove dimensioni siano compatibili. Nelle more del perfezionamento del possesso della nuova unità il titolare può mantenere l'assegnazione nell'anno corrente e per l'anno successivo anche senza la disponibilità del mezzo. Permangono le altre condizioni previste per l'assegnazione in particolare il pagamento delle quote degli oneri fiscali ed il raggiungimento del punteggio minimo previsto dal presente regolamento .
11. La dislocazione del posto barca è assegnata dagli addetti alla banchina, può essere modificata in qualsiasi momento.
12. Il socio assegnatario deve aver assicurato l'unità per R.C. verso terzi, contro danni derivanti da eventi di forza maggiore Furto e Incendio.
13. La pubblicazione della graduatoria e l'assegnazione degli ormeggi, conferisce un'attesa di diritto dei soci, essa non può essere modificata, se non per errore di calcolo o d'attribuzione dei punti o per decadenza sancita dal regolamento interno.
14. La graduatoria della lista di attesa per l'assegnazione di un eventuale posto barca nel 2024 verrà redatta solo per le imbarcazioni già in lista d'attesa a l 01/01/2024.
15. La graduatoria della lista di attesa per l'assegnazione di un eventuale posto barca verrà redatta per le imbarcazioni iscritte alla lista d'attesa al 01 Gennaio di ogni rispettivo anno solare.
- 16 I parametri per formare la graduatoria sono oggetto della tabella 1A,1B, 1C, allegata al presente regolamento valida di anno in anno, proposta dal Consiglio Direttivo della Sezione .

## **D. Norme per la revoca dell'assegnazione del posto barca.**

- 1 Il socio assegnatario, oltre che per non aver conseguito il punteggio minimo di cui sopra, decade automaticamente dalla concessione del posto barca per i seguenti motivi:
2. Perdita della qualità di socio, per una delle cause di cui all'Art. 8 dello statuto.
3. Mancato pagamento della quota sociale, d'iscrizione dell'unità da diporto al Registro del Naviglio della L.N.I. e al gruppo sportivo entro il 31 gennaio.
4. Mancato pagamento della quota aggiuntiva per l'ormeggio entro la scadenza prevista.
5. Gravi inosservanze delle norme del regolamento interno.
6. Mancato mantenimento in buone condizioni d'efficienza e di navigabilità dell'unità da diporto.
7. Mancata occupazione del posto barca per oltre 6 mesi, salvo cause ben motivate da accertare dal C.D.



8. Rifiuto non giustificato di mettere a disposizione della sezione la propria unità da diporto per l'espletamento d'attività istituzionali.
9. Uso del posto barca come ormeggio totalmente inoperoso dell'unità da diporto.
10. Svolgimento d'attività di lucro per compensi a qualunque titolo ottenuti con l'unità da diporto ormeggiata nella base nautica.

**E. Norme di comportamento per l'uso della base nautica.**

1. Il socio è obbligato a comunicare formalmente alla segreteria l'uscita in mare o la sosta a terra che si protragga oltre due giorni, indicando la data di rientro.
2. Il socio che protragga l'assenza dal posto d'ormeggio per più di 15 giorni, deve avvertire la segreteria almeno 5 giorni prima della data di rientro.
3. I posti d'ormeggio possono essere variati nell'ambito della sede nautica o posti disponibili per la Sezione all'interno del porto per esigenze tecniche od organizzative.
4. Il posto barca, lasciato temporaneamente libero, può essere utilizzato per la sosta d'altra unità di soci, secondo le norme che regolano gli ormeggi provvisori .
5. L'accesso alla banchina con autovetture è consentito solo per il tempo necessario per il carico/scarico.
6. Sarà cura del socio non depositare materiali o immondizie sulla banchina.
7. L'uso dell'acqua deve essere fatto esclusivamente con manichette munite di chiusura finale per evitare sprechi, ritirando dopo l'uso le manichette stesse dalla banchina.
8. L'uso della corrente elettrica deve essere limitato a piccole utenze di bordo per evitare carichi eccessivi e quindi l'intervento del limitatore, le barche disabitate non possono lasciare il cavo fisicamente collegato alla colonnina dell'energia elettrica.
9. Il socio dovrà aver cura di controllare l'ormeggio e i parabordi della propria unità, in modo da non compromettere la sicurezza e recare danni.
10. Il socio dovrà lasciare copia delle chiavi in segreteria e lasciare un recapito di reperibilità per far fronte a cause di necessità.
11. La gestione degli ormeggi è affidata all'incaricato della Sezione denominato **"ADDETTO di BANCHINA"** ed a lui deve essere fatto riferimento per tutto quello che concerne la banchina e lo specchio acqueo della base nautica della Sezione.
12. Il socio assegnatario autorizza inderogabilmente il personale preposto dalla Sezione a poter spostare senza preavviso la sua imbarcazione all'interno della concessione e con preavviso all'interno del porto di Viareggio.





## REGOLAMENTO ORMEGGI PROVVISORI BASE NAUTICA DELLA LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI VIAREGGIO.

Gli ormeggi provvisori nella base nautica sono quelli lasciati temporaneamente liberi dai soci assegnatari .

### A. Norme generali.

1. Il posto barca provvisorio è assegnato per un massimo di un mese, riassegnabile nel caso non vi siano altre domande di ormeggio provvisorio in attesa.
2. I socio assegnatario di un ormeggio provvisorio deve rispettare le norme del presente regolamento .
3. I primi tre giorni di ormeggio sono gratuiti
4. Per i giorni seguenti di permanenza verrà chiesto un contributo associativo per il posto barca giornaliero di un importo pari alla quota annuale prevista maggiorata del 50% rapportata ai giorni di permanenza all'ormeggio.
5. Il pagamento deve essere anticipato
4. L'imbarcazione potrà essere spostata in funzione dei rientri dei soci titolari del posto barca o per cause organizzative della base nautica.
5. E' tenuto dalla sezione un registro cronologico delle domande d'ormeggio provvisori e delle assegnazioni dei periodi d'ormeggio.

### B. Norme di assegnazione.

1. Il socio che intende usufruire di un ormeggio provvisorio deve inviare richiesta e deve impegnarsi a rimuovere l'imbarcazione alla data stabilita, o su richiesta dell' Addetto di Banchina, in caso di inadempienza l'unità da diporto sarà rimossa a spese del socio.
2. La domanda di richiesta di ormeggio provvisorio ha validità 3 mesi, dopodiché, se non è rinnovata, decade.
3. L'assegnazione è effettuata dall'Addetto di Banchina compatibilmente con le dimensioni dell'imbarcazione e con esigenze organizzative con il seguente ordine di priorità:
  - a) Ai soci della Lega Navale della Sezione di Viareggio in lista di attesa, nell'ordine della graduatoria di merito.
  - b) Ai soci della sezione non iscritti nella lista di attesa, in ordine di data della richiesta.
  - c) Ai soci di passaggio di altre sezioni, in ordine di data di richiesta.I casi di parità sono risolti come stabilito al punto 4 lettera C pag.21 del presente regolamento .





**ALLEGATO 1**  
**TABELLA LNI –VG PER LA**  
**DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO DI MERITO.**  
**ATTIVITA' ISTITUZIONALI SEZIONE 1A**

Presidente	0.2 punti per attività Max 2 punti anno
Componente Consiglio Direttivo	0.1 punti per attività Max 1 punti anno
Collegio Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri	0.1 punti per attività Max 1 punti anno

**ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE 1B**

<u>Tipologia</u> Queste attività devono essere richieste autorizzate dal Consiglio Direttivo	Punteggio Organizzazione Escluso componenti consiglio Direttivo
Regata o manifestazione sportiva	0.125
assemblee, conviviali, corsi, stage ecc.	0.125
Esperti Velisti esaminatori patenti presso C.P. di Viareggio	0.125
Attività di promozione sociale mediante uscite con studenti o associazioni	0.125

**MERITI SOCIALI SEZIONE 1C**

Tipologia	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO
	PARTECIPAZIONE	PARTECIPAZIONE	ASSISTENZA	ASSISTENZA
	socio	barca	socio	barca
Regata o manifestazione sportiva di particolare rilevanza per la sezione		0.60 (1)		
Regata o manifestazione sportiva		0.30 (1)	0.125 (2)	0.125 (2)
assemblee, conviviali, corsi, stage, ecc.	0.125 (3)			
Attività di promozione sociale con studenti o associazioni	0.125 (2)	0,125 (2)		



## DETTAGLIO MERITI SOCIALI SEZIONE 1 C ANNO 2024

ATTIVITA'	Tipologia	Data	Punteggio attività	Punteggio attività	Punteggio Assistenza regata	Punteggi o Assistenza zaregata
			SOCIO	BARCA	SOCIO	BARCA
COPPA CARNEVALE	Regata FIV CNV LNIVG	09-10 MARZO	/	0.60	0.125	0.125
TROFEO AMMIRAGLIO G. FRANCESE	REGATA/VELEGGIA TACNV LNIVG CVM	4-5 MAGGIO	/	0,30 (1)	0,125	0,125
REGATALONGA	Attività Non Agonistica	23 GUGNO	/	0.30	0.125	0.125
VELEGGIATA DI MEZZA ESTATE	Attività Non Agonistica	7 LUGLIO	/	0.30	0.125	0.125
TROFEO MEMORIAL SODINI	REGATA/VELEGGIA TALNIVG	6 OTTOBRE	/	0.60	0.125	0.125
NAVIGATA Bruschetta e Castagne	REGATA/VELEGGIA TACNV LNIVG CVM	17 NOVEMBRE	/	0.30 (1)	0.125	0.125
ATTIVITA' IN MARE	RACCOLTA PLASTICA	1 uscita Novembre	0,1	0,30		
CORSI E INCONTRI	BLS D E CONFERENZE	3 INCONTRI DA GENNAIO A DICEMBRE	0.125	/	/	/
USCITE IN MARE ISI ARTIGLIO	ATTIVITA' promozionale	4 uscite APRILE MAGGIO	0.1	0.3	/	/
ATTIVITA' ISTITUZIONALI	DA GENNAIO	LUGLIO DICEMBRE	0.125	/	/	/



## NOTE

NOTA (1) PUNTEGGIO E' ASSEGNATO CON LA BARCA ALMENO IN PARTENZA  
NOTA (2) PER OGNI SINGOLA USCITA IN MARE O ATTIVITA' A TERRA  
NOTA (3) PER OGNI PRESENZA

## DISPONIBILITA' ALLE ATTIVITA' IN MARE

IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE LE USCITE DIVULGATIVE SONO SOGGETTE ALLE CONDIZIONI METEO MARINE , NEL CASO DI RINVIO DELL' USCITA, I PUNTI DI MERITO, VENGONO ASSEGNATI NEI SEGUENTI CASI :  
USCITA RINVIATA CON UN PREAVVISO INFERIORE A 48 ORE  
USCITA RINVIATA IL GIORNO STESSO PURCHE IL SOCIO SIA PRESENTE IN BANCHINA .

## CALCOLO DEI PUNTEGGI

IL PUNTEGGIO DI MERITO AI FINI DEL MANTENIMENTO/ ASSEGNAZIONE DEL POSTO BARCA SI CALCOLA SOLO CON I PUNTI INSERITI NELLA TABELLA 1C ESCLUSO I PUNTI DI ASSISTENZA ALLE REGATE .  
LE MANIFESTAZIONI DANNO DIRITTO AL PUNTEGGIO INDICATO ANCHE SE SI SVOLGONO SU PIU' GIORNI .  
IL PUNTEGGIO NON PUO' ESSERE SUPERIORE A QUELLO PREVISTO DALLA TABELLA APPROVATA DALL 'ASSEMBLEA DEI SOCI .  
POSSONO ESSERE MODIFICATE DAL CD LE TIPOLOGIE DI ATTIVITA'  
I PUNTI PREVISTI PER 'L'ASSISTENZA ALLE REGATE NON CONCORRONO AL CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO ANNUALE DELLA TABELLA 1C BASE DI DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO MINIMO PER ALL'ASSEGNAZIONE / MANTENIMENTO DEL POSTO BARCA  
IL PUNTEGGIO COMPLESSIVO PER L 'ANNO 2024 E' DI PUNTI 7,475



# LEGA NAVALE VIAREGGIO

## PUNTEGGIO PREVISTO ANNO 2023

Ai sensi delle Norme Specifiche della base nautica Lega Navale Italiana Sezione di Viareggio che al punto C pagina 21 stabilisce le norme l'assegnazione/mantenimento dei posti barca al punto C § 2 pagina 21 individua **nel 30%** il punteggio minimo rispetto alla tabella dell'attività complessiva programmata pari **a punti 2,24** per l'assegnazione /mantenimento per l'anno 2024.

Il punteggio indicato non potrà essere mai superiore **a 2,24** anche a fronte di un incremento di attività.

Nel caso che le attività effettivamente svolte risultino minori rispetto al programmato sarà nuovamente calcolato il punteggio minimo necessario per il mantenimento del posto barca per l'anno 2024 e per iscrizione alla lista di attesa



## RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI POSTO BARCA

**AL PRESIDENTE  
DELLA LEGA NAVALE  
ITALIANA SEZIONE DI  
VIAREGGIO**

Il Sottoscritto (1) \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

e residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), C.F. \_\_\_\_\_

recapito telefonico \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

Nella sua qualità di socio ordinario di codesta sezione, n° tessera sociale \_\_\_\_\_

### **CHIEDE**

di essere inserito nella graduatoria / lista di attesa annuale per l'assegnazione di posto barca della base nautica della Sezione di cui all'art.15 del "Regolamento Nazionale delle Basi Nautiche e delle Strutture Periferiche".

A tal fine, reso edotto delle norme dello Statuto, del Regolamento dello Statuto e delle norme regolamentari integrative nazionali della LNI che dichiara di aver compreso ed accettato, attesta sotto la propria responsabilità:

**A )** di essere in regola // di impegnarsi a mettersi in regola entro il 31 marzo p.v. (2), con il tesseramento per l'anno successivo.

**B )** di essersi tesserato presso la Presidenza Nazionale e/o strutture periferiche LNI diverse da codesta Sezione per gli anni (3) \_\_\_\_\_

**C )** di essere in atto proprietario unico // comproprietario con quota maggioritaria // comproprietario con quota paritaria (2) con il socio ordinario // i soci ordinari (2):

sig. \_\_\_\_\_ e sig. \_\_\_\_\_

dell'unità da diporto (2) denominata \_\_\_\_\_

non immatricolata/immatricolata al numero dell'apposito registro dell'uff. marittimo // uff. motorizzazione (2) di



## AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- lunghezza fuori tutto m. \_\_\_\_\_ - larghezza alla sezione maestra m. \_\_\_\_\_
- anno di costruzione \_\_\_\_\_ - sistema di propulsione (4) \_\_\_\_\_
- pescaggio m \_\_\_\_\_
- - potenza massima d'esercizio del motore hp. \_\_\_\_\_

**D)** di aver già provveduto // di impegnarsi a provvedere entro il 31 marzo p.v. (2) al versamento della quota di iscrizione nel registro del naviglio LNI per l'anno successivo.

**F)** di assumere l'impegno di cui all'art.3 dello Statuto della LNI e art. 8 lett. (g del Reg. Nazionale) di utilizzare la propria unità da diporto con continuità e di metterla a disposizione della Sezione per il perseguimento delle finalità istituzionali, previo adeguato preavviso.

**G)** di attestare formalmente così come prescritto dall'art.8 lett. f) del Regolamento Nazionale delle Basi Nautiche e delle Strutture Periferiche di aver ottemperato all'obbligo dell'assicurazione dell'unità da diporto per Responsabilità Civile.

**I)** di assumere l'impegno di non usare il posto barca eventualmente assegnatogli come ormeggio inoperoso.

**L) di essere consapevole che**, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Nazionale, la Lega Navale Italiana e i Dirigenti delle strutture periferiche, svolgendo attività gratuita e volontaria per il perseguimento dei fini sociali:

- 1)** non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose indebitamente introdotte o introdottesi illegalmente nell'area della Base Nautica di appartenenza del Socio;
- 2)** non rispondono dei danni dipendenti da condizioni meteo sfavorevoli o di danni che possono derivare da eventuali furti totali, parziali e/o atti vandalici. La L.N.I. e i Dirigenti della sezione non assumono eventuali responsabilità in caso di mancata stipula o rinnovo di idonea assicurazione per R.C., da parte del Socio danneggiante che abbia attestato falsamente l'esistenza della polizza assicurativa;
- 3)** non rispondono in nessun caso dei danni derivanti alle persone e alle cose, sia durante la sosta dell'imbarcazione all'ormeggio o in secco, sia durante le operazioni di alaggio e di varo od altro che dovranno avvenire a spese, cura e carico del Socio Armatore;

**M)** di considerare, pertanto, assolutamente inoffensivi la Lega Navale Italiana, il Presidente p.t. e il C.D.V. della L.N.I Sez. di Viareggio, i loro ausiliari, nei riguardi di ogni e qualsivoglia rivendicazione, nessuna esclusa o eccettuata, possa presentarsi a causa e in conseguenza dello stazionamento dell'imbarcazione/natante autorizzata/o presso i pontili della L.N.I. Sez. di Viareggio, atteso che sono stato altresì reso edotto sul fatto che i predetti soggetti NON hanno alcuna responsabilità per la perdita di vita, lesioni a componenti degli equipaggi o altri, nonché per la perdita, il danneggiamento totale e/o parziale, il furto totale e/o parziale dell'imbarcazione/natante;

**N)** nel caso di revoca dell'autorizzazione all'ormeggio, sono stato specificatamente avvertito che avrà 5 (cinque) giorni lavorativi, dalla ricezione della comunicazione della Presidenza di Sezione, per provvedere alla liberazione del posto in banchina. Decorso inutilmente tale termine, sono consapevole ed approvo espressamente che la Presidenza di sezione della LNI applicherà una penale pecuniaria pari al doppio della tariffa giornaliera applicata dalla S.P. per il posto barca occupato dal giorno della notifica del provvedimento definitivo di revoca sino all'effettiva liberazione dell'ormeggio, oltre l'eventuale imputazione di maggiori costi legali ed esecutivi a mio



# LEGA NAVALE VIAREGGIO

esclusivo carico per la rimozione, trasporto e deposito dell'imbarcazione presso altro concessionario, reietta sin d'ora ogni eccezione e/o azione in ordine alla dovuta refusione di tutti i predetti maggiori costi in favore della S.P..

**O)** di essere l'unico responsabile per ogni danno a persone e/o cose che derivino da manovre di ormeggio, disormeggio o dallo stazionamento dell'imbarcazione stessa e di manlevare pertanto la Sezione e suoi incaricati da ogni responsabilità.

**P)** di accettare l'importo stabilito annualmente per l'uso del posto barca e degli eventuali costi aggiuntivi per i servizi accessori da parte della Dirigenza di Sezione della L.N.I.. Il Socio assegnatario si impegna a rimborsare tale importo entro le scadenze previste, in caso di pagamento rateale, ovvero entro il 31.01. dell'anno in corso in caso di pagamento in un'unica soluzione. **In ogni caso, il Socio, con la sottoscrizione del presente modulo, si riconosce volontariamente debitore nei confronti della LNI dell'importo stabilito per l'uso del posto barca, al netto di eventuali acconti versati, oltre gli interessi legali di mora dal giorno della scadenza sino all'effettivo saldo, oltre le spese legali di esazione a suo esclusivo carico ed impregiudicate le sanzioni disciplinari nei suoi confronti**

**Q)** Eventuali lamentele, rimostranze o controversie di qualsiasi genere vanno inoltrate tramite esposti scritti e motivati al Presidente di Sezione. Avverso la soluzione adottata in prima istanza dal Presidente della Sezione, il Socio presentatore dell'esposto può avanzare ricorso, tramite la Presidenza stessa, al giudizio in seconda istanza del Collegio dei Probiviri **rinunciando al ricorso all'autorità giudiziaria per tutte le controversie rimettendo ogni decisione agli organi statutari a ciò preposti**, come da clausola compromissoria contenuta nello Statuto della LNI, accettata e confermata all'atto di iscrizione alla Lega Navale Italiana.

Dichiaro di essere consapevole che, in tali casi, NON è ammesso il rapporto diretto dei Soci della Sezione con gli Organi Centrali o con la Presidenza Nazionale, conseguentemente ogni atto ad essi rivolto direttamente, senza il necessario tramite, è da ritenersi irrituale e pertanto irricevibile, come ribadito nella circolare P. N. n° 214 del 01/04/2003.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

il Socio Richiedente

\_\_\_\_\_  
Firma leggibile

A norma degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto previa lettura di tutte le norme contenute nella presente istanza alle lettere A –P nonché con particolare riferimento alle lettere D;G;L n° 1;2;3,M;N;O;P;Q Dichiaro di averle comprese ,accettate,e approvate espressamente reietta fin d'ora ogni eccezione .

Il Socio

\_\_\_\_\_  
Firma Leggibile

- (1) Cognome e nome in maiuscolo o in dattiloscritto
- ( 2) Cancellare la voce che non corrisponde alla dichiarazione
- ( 3) Indicare gli anni in caso affermativo oppure scrivere NO
- (4) Indicare Vela o Motore



# LEGA NAVALE VIAREGGIO

## LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI VIAREGGIO

### RICHIESTA RICONOSCIMENTO PUNTEGGIO PER ATTIVITA' SOCIALE SVOLTA

(Da consegnare contestualmente con la richiesta di posto barca/ inserimento in graduatoria di merito)

SOCIO \_\_\_\_\_

Barca \_\_\_\_\_

TESSERA LNI N° \_\_\_\_\_

N.	DATA	ATTIVITA'	FIRMA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			